

disciplina della Direttiva 2008/48/CE, mentre nella fattispecie giudicata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Unicredit Bank Austria, il contratto esaminato è di credito immobiliare e sottoposto alla specifica disciplina della Direttiva UE 2014/17 (In tal senso il Tribunale di Monza (Sez. I, 21 agosto 2023, n. 1856).

Alla luce della Sentenza n. 263 del 22.12.2022, della Corte Costituzionale, devono ritenersi nulle le clausole contrattuali che limitano, in caso di estinzione anticipata, il rimborso a favore del mutuatario delle spese sostenute in sede di stipula, in quanto contrarie a norme imperative (art.125 sexies, come interpretato dalla Corte di giustizia e dalla sentenza della Corte Costituzionale) e in quanto formulate in violazione degli art. 33 e 143 e del Codice del Consumo e art. 1341 c.c.,

Pertanto, stante quanto premesso parte attrice ha diritto alla restituzione dei seguenti importi per i soli rimborsi oneri :

- In relazione alla posizione di ██████ Elisa Elvira, €. 2.209,82 a titolo di rimborso oneri, da dedurre € 26,19, già ottenuti come rimborso e non conteggiati – totale residuo dovuto in restituzione € 2.183,63;
- In relazione alla posizione di ██████ Francesco, €. 1.465,44 a titolo di rimborso oneri;
- In relazione alla posizione di ██████ Filomena Giulia, di €. 1.324,01 a titolo di rimborso oneri;

Per quanto sopra, spetta pertanto all'attore la restituzione in € 4.973,08, come da dettaglio soprariportato, per le tre posizioni di cui in atti al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Stante la parziale reciproca soccombenza si compensano le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. in persona del legale rap.te Pro-tempore al pagamento a titolo di restituzione, in favore del CONSERF S.r.l.s. in persona del legale rap.te pro-tempore, dell'importo di € 4.973,08 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e oltre interessi di cui ex art. 1284, co. IV, c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo.

Spese di giudizio compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino, 7 luglio 2024.

Il Giudice di Pace
dott. Roberto Accossato